



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE “ GUGLIELMO MARCONI ” –

VIALE DELLA LIBERTÀ, 14 – 47121 FORLÌ tel. 0543/28620

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.itisforli.it

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : **UF3RZS**

AMBITO TERRITORIALE EMR0000007

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Delibera del C.d.I. n.25/2017 del 13 ottobre 2017)

PREMESSA

Il Regolamento di Disciplina dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Guglielmo Marconi” di Forlì si ispira alla Costituzione italiana, alla Convenzione Internazionale sui Diritti del fanciullo, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 ed alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007.

Il presente Regolamento intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, le sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento; esso completa il vigente Regolamento di Istituto ed il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; esso, inoltre, si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.

PARTE PRIMA

1. DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI

1.1. Gli studenti hanno diritto ad esprimere le proprie opinioni, purché non lesive dell'altrui libertà e dignità.

1.2. La responsabilità disciplinare è personale, nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, mentre può avere incidenza sulla valutazione del comportamento.

1.3. Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni ed alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunità scolastica, nonché al recupero dell'alunno con attività di carattere sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica, ai sensi dell'art.4, c.8 del D.P.R.249/98.

Nella specie, nell'irrogare ogni sanzione occorre prevedere misure finalizzate al recupero dello studente ed all'alunno interessato da sanzione con allontanamento dall'Istituto per non più di 15 giorni, deve essere offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica, o in percorsi di recupero educativo, quali, a titolo di esempio:

- attività manuali volte al riordino, pulizia e ripristino delle attrezzature, arredi, locali interni ed esterni al plesso e beni scolastici danneggiati;
- attività di studio di documenti inerenti l'illecito commesso, con redazione di elaborati da illustrare al momento del rientro in classe;
- attività in ambito socio-educativo e di solidarietà, promosse dalla Scuola, o in collaborazione con soggetti del territorio pubblici e privati accreditati in tali ambiti, anche in convenzione;

- attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca, dei laboratori e della palestra, per il riordino delle attrezzature e dei materiali didattici.

La scelta di tale opzione deve essere formalmente espressa dall'alunno interessato, ovvero dalla famiglia se minore e la Scuola deve garantire la sorveglianza degli alunni da parte di personale scolastico allo scopo incaricato.

Per gli alunni disabili è richiesto il parere dello psicologo e/o dei Servizi Sociali.

1.4. Le sanzioni devono essere proporzionate all'infrazione contestata ed alle conseguenze connesse, all'età ed alla situazione psicologica dell'alunno e, per quanto possibile, ispirate al principio della riparazione del danno.

1.5. Vanno considerati quali elementi di gravità: l'intenzionalità del comportamento, la reiterazione dell'illecito, la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti.

1.6. Le sanzioni disciplinari hanno carattere temporaneo, fatta eccezione per quelle indicate dal c.9 dell'art.4 del D.P.R.n.249/1998, per le quali la durata può essere significativa. Le sanzioni che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate dal Consiglio di Classe, le sanzioni che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del ciclo di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto, ovvero dalla Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art.10, c.11 del D.Lgs.n.297/94.

1.7. Le sanzioni possono riguardare infrazioni commesse all'interno dell'Istituto in orario sia curricolare sia extracurricolare, nel corso di attività organizzate dalla scuola che si svolgono fuori dall'Istituto (visite guidate, viaggi di istruzione, conferenze, convegni), ed anche infrazioni commesse fuori dalla scuola, per fatti tali da avere ripercussioni oggettive nell'ambiente scolastico e nei confronti degli altri alunni o del personale tutto della scuola, o che intaccano l'immagine dell'Istituto.

2. DELLA PROCEDURA DISCIPLINARE

2.1. L'azione disciplinare è promossa dal Dirigente Scolastico, dai singoli Docenti, o dal Consiglio di Classe.

2.2. I Docenti o altri operatori scolastici che hanno assistito ai fatti hanno il dovere di redigere una relazione sugli accadimenti connessi alle infrazioni disciplinari.

2.3. Prima di procedere all'irrogazione della sanzione disciplinare, come detta l'art.4, c.3 del D.P.R.249/98, lo studente deve essere invitato ad esporre le proprie ragioni, pertanto, gli Organi istituzionali di Istituto hanno l'obbligo di indire un'audizione in cui l'alunno ha il diritto di addurre prove a sua discolpa, ovvero, di convocare i genitori per poter esercitare il diritto di difendere il proprio figlio minore, con argomenti e controdeduzioni sui fatti contestati. Quando le circostanze lo richiedono e se sono coinvolti altri soggetti, vanno ascoltate le loro testimonianze, redigendo un verbale.

2.4. In caso di alunno minore, la contestazione del comportamento illecito dell'alunno stesso deve essere notificata per iscritto alla famiglia, invitandola a produrre per il minore prove e testimonianze a lui favorevoli.

2.5. Il Consiglio di Classe è convocato in seduta straordinaria in forma perfetta (docenti, alunni e genitori eletti quali rappresentanti di classe), onde poter adottare eventuali provvedimenti sanzionatori, previa acquisizione di tutti gli elementi utili alla determinazione conseguente, comprese le controdeduzioni della famiglia e dell'alunno interessato, invitati a prender parte alla prima parte della seduta.

2.6. Le persone coinvolte nel contenzioso debbono essere escluse dalla fase deliberativa della sanzione. Per persone coinvolte si intende l'alunno sanzionato ed il genitore di questi, qualora facciano parte del Consiglio di Classe, sono altresì casi di incompatibilità quello del Docente o di qualsiasi altro soggetto che ha promosso l'azione disciplinare come parte offesa e che fa parte dell'organo deliberante, o nel caso in cui sia stato citato come testimone del fatto contestato.

2.7. La delibera della sanzione irrogabile deve essere presa a maggioranza dal Consiglio di Classe, non è contemplata l'astensione ed in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio stesso.

- 2.8. Nel caso di contemporaneità di più infrazioni, viene applicata la sanzione superiore.
- 2.9. I provvedimenti disciplinari sono ridotti, verificata l'assunzione di responsabilità da parte dell'alunno che ha messo in atto il comportamento censurato.
- 2.10. Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare deve essere comunicato a cura del Dirigente Scolastico, formalmente e tempestivamente allo studente, ovvero alla famiglia nel caso di alunno minore, definendo il termine dell'avvio del procedimento e della conclusione. In tale provvedimento deve essere offerta la possibilità di convertire la sanzione dell'allontanamento dall'Istituto con attività alternative, utili alla collettività scolastica e congruenti con l'illecito commesso, previa scelta formale da parte dell'alunno stesso, se maggiorenne, o della famiglia se minore.
- 2.11. Nel periodo di allontanamento la Scuola potrà in essere azioni volte a mantenere i rapporti con l'alunno e la famiglia, così da preparare il rientro dell'alunno nella comunità scolastica.

PARTE SECONDA

1. COMPORTAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI TIPIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI ED ENTITA' DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Configurano mancanze disciplinari, a cui verranno applicate le procedure e le misure disciplinari di seguito enunciate, tutti i comportamenti contrari ai doveri scolastici di cui all'art.3 del D.P.R. n.249/98 e del vigente Regolamento di Istituto.

Il presente Regolamento indica le procedure e le misure disciplinari, proporzionate alle infrazioni contestate, alle conseguenze connesse, all'età ed alla situazione psicologica dell'alunno, come di seguito articolato:

ammonizione verbale (art.1)

ammonizione scritta (art.2)

sanzione con allontanamento dall'Istituto fino a 15 giorni (artt.3÷5)

sanzione con allontanamento dall'Istituto oltre 15 giorni (art.6)

riparazione del danno o risarcimento monetario, che tuttavia non estingue la trasgressione e la relativa sanzione.

ART.1. AMMONIZIONE VERBALE (per mancanze lievi ed episodiche)

Il Docente, rilevato che si tratta di mancanze che si verificano episodicamente, farà un richiamo verbale, con annotazione sul registro di classe e segnalazione alla famiglia, all'alunno che:

- a) accusa qualche ritardo nell'ingresso in classe senza giustificato motivo, all'inizio della mattinata, all'inizio di ciascuna lezione e al rientro dall'intervallo,
- b) non giustifica le assenze ed i ritardi nei termini previsti dal Regolamento di Istituto, seppure in numero limitato,
- c) fa assenze strategiche in concomitanza delle verifiche orali e scritte programmate, seppure in numero limitato,
- d) talvolta si sottrae ai doveri scolastici, non rispettando le consegne dei docenti per casa ed a scuola, non si procura il necessario materiale didattico,
- e) interrompe o disturba la lezione, seppure senza incorrere in atteggiamenti ineducati.

ART.2. AMMONIZIONE SCRITTA (per mancanze lievi ed episodiche)

Il Docente, dopo aver sollecitato l'interessato, riporterà un richiamo scritto sul registro di classe ed informerà la famiglia previa formale convocazione, per l'alunno che:

- a) si rende protagonista di comportamenti contemplati al precedente art.1, **in modo reiterato**,
- b) mostra scarsa cura per gli ambienti scolastici, spargendo rifiuti, o non utilizzando correttamente i contenitori per la raccolta differenziata, facendo scritte sui banchi o sui muri,
- c) si rivolge agli altri con espressioni non consone all'ambiente scolastico, ma non offensive della dignità altrui,

- d) non rispetta il materiale altrui, senza, tuttavia, appropriarsene né danneggiandolo,
- e) durante la lezione fa uso del cellulare e/o di materiali audio-video a scopi non didattici, pur senza offendere il decoro e la privacy altrui,
- f) non è provvisto di abbigliamento idoneo per la pratica sportiva,
- g) non è provvisto dei dispositivi di protezione individuale per le attività di laboratorio,
- h) non rispetta le regole di comportamento da tenere durante l'ingresso e l'uscita dall'istituto, dall'aula durante i cambi d'ora e l'intervallo, così come nei trasferimenti aula-laboratori e palestra.

ART.3. ALLONTANAMENTO DALL'ISTITUTO FINO A TRE GIORNI (per mancanze di una certa gravità e/o reiterate)

Il Consiglio di Classe, dopo aver acquisito ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti contestati, invitando lo studente, la famiglia ed eventuali testimoni in grado di fornire informazioni utili, irrogherà una sanzione disciplinare, consistente nell'allontanamento dall'Istituto fino a tre giorni, in ragione della gravità dei fatti, compatibilmente con l'età e la situazione personale, all'alunno che:

- a) si rende protagonista di comportamenti contemplati al precedente art.2, **in modo reiterato**,
- b) usa un linguaggio irrispettoso e/o scurrile nei confronti dei docenti, dei compagni e degli altri soggetti che a vario titolo operano all'interno della comunità scolastica,
- c) mostra sovente scarsa cura per gli ambienti scolastici, imbrattandoli con scritte sui muri, porte e arredi e/o spargendo rifiuti, ostentando un comportamento incivile,
- d) danneggia oggetti, strutture ed il patrimonio scolastico di un certo valore, **lo studente, o i genitori dell'alunno minore, per danneggiamenti di qualsiasi natura sono tenuti al risarcimento integrale dei danni causati**; il risarcimento danni non estingue la trasgressione e la relativa sanzione,
- e) danneggia gli apparati connessi alla sicurezza (segnaletica evacuazione ed antincendio, estintori, naspo, ecc.) anche se non in modo irreparabile,
- f) non rispetta il divieto di fumo negli ambienti scolastici e nelle pertinenze del plesso scolastico (vale lo stesso per la sigaretta elettronica), **lo studente, o i genitori dell'alunno minore, per tale trasgressione sono tenuti al pagamento della sanzione amministrativa**, che, tuttavia, non estingue la trasgressione e la relativa sanzione,
- g) si allontana dall'aula/palestra/laboratorio senza l'autorizzazione del docente, pur non uscendo dall'istituto,
- h) ha violato la privacy altrui con mezzi audiovisivi, senza arrecare pregiudizi e danni alla reputazione dei soggetti ripresi.

ART.4. ALLONTANAMENTO DALL'ISTITUTO DA QUATTRO A SETTE GIORNI (per mancanze gravi)

Il Consiglio di Classe, dopo aver acquisito ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti contestati, invitando lo studente, la famiglia e testimoni in grado di fornire ogni utile informazione, irrogherà una sanzione disciplinare consistente nell'allontanamento dall'Istituto da quattro a sette giorni, in ragione della gravità dei fatti, compatibilmente con l'età e la situazione personale, all'alunno che è incorso in comportamenti di una certa gravità, ovvero, che:

- a) manifesta **reiterazione di comportamenti** già sanzionati e previsti dai precedenti artt.2 e 3,
- b) falsifica la firma dei genitori su avvisi, sulle autorizzazioni, sulle comunicazioni delle valutazioni di verifiche, o manomette il libretto delle giustificazioni,
- c) ricorre alla violenza fisica, mettendo in pericolo l'incolumità altrui, pur senza procurare lesioni di alcun tipo,
- d) usa espressioni verbali lesive della dignità altrui,
- e) propaganda ed esprime teorie, di carattere politico, culturale e religioso, discriminatorie nei confronti degli altri, con espressioni blasfeme ed ingiuriose,

- f) offende le Istituzioni ed i loro rappresentanti e simboli (es. bandiera italiana), con gesti, espressioni verbali, scritte denigratorie,
- g) si sottrae alla vigilanza dei docenti e del personale scolastico, allontanandosi dall'istituto, senza autorizzazione, pur senza procurare danni materiali e fisici ad altri, non si ripresenta a scuola dopo attività che ne prevedono il rientro.

ART.5. ALLONTANAMENTO DALL'ISTITUTO DA OTTO A QUINDICI GIORNI (per mancanze molto gravi)

Il Consiglio di Classe, dopo aver acquisito ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti contestati, invitando lo studente, la famiglia e testimoni in grado di fornire ogni utile informazione, irrogherà una sanzione disciplinare consistente nell'allontanamento dall'Istituto da otto a quindici giorni, in ragione della gravità dei fatti, compatibilmente con l'età e la situazione personale, all'alunno che è incorso in comportamenti gravi o gravissimi, ovvero che:

- a) si è reso protagonista di comportamenti che producono gravi danni fisici, psicologici e morali alle persone, con atteggiamenti omofobi, xenofobi, discriminatori e razzisti, minacce e lesioni di vario tipo e/o danno a cose, con atti gravi di bullismo e/o cyberbullismo,
- b) ha violato la privacy altrui con mezzi audiovisivi, causando pregiudizi e danni alla reputazione altrui,
- c) si è introdotto in modo illecito all'interno degli ambienti scolastici, in periodi di sospensione dell'attività didattica, pur senza arrecare danni materiali,
- d) si è appropriato indebitamente di cose altrui (denaro, oggetti di vario tipo),
- e) introduce nella scuola, o nella struttura in cui si alloggia per il viaggio di istruzione, alcolici e/o stupefacenti,
- f) danneggia in modo irreparabile e rimuove gli apparati connessi alla sicurezza (segnaletica evacuazione ed antincendio, estintori, naspo, ecc.),
- g) compie atti connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale,
- h) si mostra insensibile e riottoso ad ogni esperibile intervento per un reinserimento responsabile nella comunità scolastica.

ART.6. ALLONTANAMENTO DALL'ISTITUTO OLTRE I QUINDICI GIORNI (per illeciti gravissimi)

Il Consiglio di Istituto, dopo aver acquisito ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti contestati, invitando lo studente, la famiglia e testimoni in grado di fornire informazioni utili, irrogherà una sanzione disciplinare consistente nell'allontanamento dall'Istituto per un periodo superiore a quindici giorni, in presenza di reati di particolare gravità, che costituiscono un serio pericolo per l'incolumità fisica delle persone o procurano gravi danneggiamenti alle strutture, compromettendo seriamente la serenità della comunità scolastica, o quando l'autorità giudiziaria ha avviato un procedimento penale nei confronti dell'alunno.

Nella specie, rientrano in questo articolo tutti quei comportamenti che configurano ipotesi di reato, in particolare:

- tutti gli atti di violenza fisica e morale (violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale...), gravi atti di bullismo e cyberbullismo,
- violazione degli spazi scolastici in periodi di sospensione delle lezioni (con danni significativi agli oggetti, alle strutture ed agli ambienti, incendio, allagamento...),
- sottrazione, manomissione, o alterazione di documenti amministrativi ufficiali (registri, verbali, etc.).

L'allontanamento dalla comunità scolastica deve corrispondere alla gravità del reato e deve avere una durata definita fino al perdurare della situazione di pericolo e delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.

2. TABELLA SINOTTICA

Nella seguente tabella, parte integrante del Regolamento di Disciplina, sono riportati il grado, il riferimento all'articolo del presente regolamento, la tipologia delle infrazioni sanzionabili, le sanzioni corrispondenti, l'organo competente per la loro irrogazione, la procedura e la possibile impugnazione.

Si precisa che le esemplificazioni riportate non sono esaustive delle possibili infrazioni, ma costituiscono una base a cui si farà riferimento per analogia, in relazione alla gravità ed alla tipologia delle infrazioni.

TABELLA SINOTTICA					
GRADO	INFRAZIONE	SANZIONE	ORGANO DISCIPLINARE COMPETENTE	PROCEDURA	IMPUGNAZIONE
LIEVE (Rif.Art.1)	<ul style="list-style-type: none"> - qualche ritardo all'inizio delle lezioni e/o al rientro dall'intervallo - qualche ritardo nella giustificazione di assenze e ritardi, oltre i termini previsti dal Regolamento di Istituto - qualche assenza strategica in concomitanza di verifiche programmate - mancanza del materiale didattico - mancato rispetto consegne a casa e a scuola - interruzione o disturbo episodico della lezione senza comportamenti ineducati. 	AMMONIZIONE VERBALE	Docente	<ul style="list-style-type: none"> - Annotazione sul registro di classe - Segnalazione alla famiglia 	
LIEVE (Rif.Art.2)	<ul style="list-style-type: none"> - reiterazione comportamenti di cui all'art.1 - Scarsa cura degli ambienti scolastici senza danni materiali, spargimento rifiuti, o utilizzo scorretto dei contenitori per la raccolta differenziata, scritte sui banchi - uso di espressioni non consone all'ambiente scolastico, in modo episodico non offendendo la dignità altrui - mancato rispetto del materiale altrui, in modo episodico, ma senza appropriarsene - nel corso della lezione uso del cellulare e/o di materiali audio-video a scopi non didattici, pur senza offendere il decoro e la privacy altrui - mancanza di abbigliamento idoneo alla pratica sportiva - mancanza di DPI per le attività di laboratorio - comportamento scorretto durante l'ingresso e l'uscita da scuola, dall'aula, durante i cambi d'ora, l'intervallo, il trasferimento nei laboratori e palestra. 	AMMONIZIONE SCRITTA	Docente	<ul style="list-style-type: none"> - Annotazione sul Registro di Classe - Segnalazione alla famiglia 	

<p>GRAVE (Rif.Art.3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - reiterazione comportamenti di cui all'art.2 - uso di espressioni verbali occasionali irrispettose e scurrili nei confronti dei docenti, dei compagni e degli altri soggetti che a vario titolo operano all'interno della comunità scolastica - scarsa cura per gli ambienti scolastici, scritte sui muri, porte e arredi e/o spargimento di rifiuti in modo incivile, danneggiamento di oggetti, strutture e del patrimonio scolastico in genere, lo studente, o i genitori dell'alunno minore, per danneggiamenti di qualsiasi natura sono tenuti al risarcimento integrale dei danni causati; il risarcimento danni non estingue la trasgressione e la relativa sanzione - danneggiamento di apparati connessi alla sicurezza (segnaletica evacuazione ed antincendio, estintori, naspo, ecc.) anche se non in modo irreparabile - mancato rispetto del divieto di fumo negli ambienti scolastici e nelle pertinenze del plesso scolastico (vale lo stesso per la sigaretta elettronica), lo studente, o i genitori dell'alunno minore, per tale trasgressione sono tenuti al pagamento della sanzione amministrativa, che, tuttavia, non estingue la trasgressione e la relativa sanzione - allontanamento dall'aula/palestra/laboratorio senza l'autorizzazione del docente, pur non uscendo dall'istituto, -violazione della privacy altrui con mezzi audiovisivi, senza arrecare pregiudizi e danni alla reputazione dei soggetti ripresi. 	<p>SOSPENSIONE DA 1 A 3 GIORNI</p>	<p>Consiglio di Classe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Annotazione sul Registro di Classe - Comunicazione alla famiglia di avvio di procedimento disciplinare e convocazione dei genitori e minore per controdeduzioni - Esposizioni delle controdeduzioni dell'alunno in presenza dei genitori se minore - Convocazione del consiglio di classe - Comunicazione alla famiglia della sanzione 	<p>Entro 15 giorni all'O.G. d'Istituto</p> <p>Entro 30 giorni al Dirigente dell'USR</p>
<p>GRAVE (Rif.Art.4)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - reiterazione comportamenti di cui agli artt.2 e 3 - falsificazione firma dei genitori su avvisi nel diario, sulle autorizzazioni, sulle comunicazioni delle valutazioni di verifiche, o manomissione del libretto delle giustificazioni - uso di violenza fisica, mettendo in pericolo l'incolumità altrui, pur senza procurare lesioni di alcun tipo - uso di espressioni verbali lesive della dignità altrui - propaganda ed espressione di teorie di carattere politico, culturale e religioso, discriminatorie nei confronti degli altri, uso di espressioni blasfeme ed ingiuriose - offesa alle Istituzioni o ai loro rappresentanti e simboli (bandiera italiana), con gesti, espressioni verbali e scritte denigratorie - allontanamento dall'istituto 	<p>SOSPENSIONE DA 4 A 7 GIORNI</p>	<p>Consiglio di Classe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Annotazione sul Registro di Classe - Comunicazione alla famiglia di avvio di procedimento disciplinare e convocazione dei genitori e minore per controdeduzioni - Esposizioni delle controdeduzioni dell'alunno in presenza dei genitori se minore - Convocazione del consiglio di classe - Comunicazione alla famiglia della sanzione 	<p>Entro 15 giorni all'O.G. d'Istituto</p> <p>Entro 30 giorni al Dirigente dell'USR</p>

	senza autorizzazione, pur senza procurare danni materiali e fisici ad altri, mancato rientro a scuola dopo attività che lo prevedono				
MOLTO GRAVE (Rif.Art.5)	<ul style="list-style-type: none"> - Comportamenti che producono gravi danni fisici, psicologici e morali a persone, atteggiamenti omofobi, xenofobi e razzisti, minacce e lesioni di vario tipo e/o danno a cose, atti di bullismo e cyberbullismo gravi - Violazione della privacy altrui con mezzi audiovisivi, causando pregiudizi e danni alla reputazione altrui - Introduzione illecita negli spazi scolastici in periodi di sospensione delle lezioni (senza danni o con danni lievi agli oggetti, alle strutture ed agli ambienti) - appropriazione indebita di cose altrui (denaro, oggetti di vario tipo) - introduzione a scuola o durante il viaggio di istruzione di alcolici e/o stupefacenti - danneggiamento in modo irreparabile e rimozione di apparati connessi alla sicurezza (segnaletica evacuazione ed antincendio, estintori, naspo, ecc.), - atti connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale -manifestazione di insensibilità e riottosità ad ogni esperibile intervento per un reinserimento responsabile nella comunità scolastica. 	Sospensione da 8 a 15 giorni	Consiglio di Classe	<ul style="list-style-type: none"> - Annotazione sul Registro di Classe - Comunicazione alla famiglia di avvio di procedimento disciplinare e convocazione dei genitori e minore per controdeduzioni - Esposizioni delle controdeduzioni dell'alunno in presenza dei genitori se minore - Convocazione del consiglio di classe - Comunicazione alla famiglia della sanzione 	<p>Entro 15 giorni all'O.G. d'Istituto</p> <p>Entro 30 giorni al Dirigente dell'USR</p>
GRAVISSIMO (Rif.Art.6)	<ul style="list-style-type: none"> - Comportamenti di particolare gravità, che costituiscono serio pericolo per l'incolumità fisica delle persone o che procurano gravi danneggiamenti alle strutture, o quando l'autorità giudiziaria ha avviato un procedimento penale nei confronti dell'alunno, ovvero comportamenti che configurano ipotesi di reato, in particolare tutti gli atti di violenza fisica e morale (violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale...), gravi atti di bullismo e cyberbullismo - Violazione degli spazi scolastici in periodi di sospensione delle lezioni (con danni significativi agli oggetti, alle strutture ed agli ambienti, incendio, allagamento...) - sottrazione, manomissione o alterazione di documenti ufficiali (registri, verbali, ecc.). 	SOSPENSIONE OLTRE I 15 GIORNI. RISARCIMENTO DANNI NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO	Consiglio di Istituto	<ul style="list-style-type: none"> - Annotazione sul Registro di Classe - Comunicazione alla famiglia di avvio di procedimento disciplinare e convocazione dei genitori e minore per controdeduzioni - Esposizioni delle controdeduzioni dell'alunno in presenza dei genitori se minore - Convocazione del Consiglio di Istituto - Comunicazione alla famiglia della sanzione 	<p>Entro 15 giorni all'O.G. d'Istituto</p> <p>Entro 30 giorni al Dirigente dell'USR</p>

PARTE TERZA

1. IMPUGNAZIONI E RICORSI

1.1. Contro le sanzioni disciplinari, ad esclusione di quelle che comportano allontanamento dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica, da parte dello studente e dei genitori dell'alunno minorenne all'Organo di Garanzia interno all'Istituto, che decide in via definitiva nel termine di dieci giorni.

1.2. L'O.G. decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, in merito ai conflitti che sorgano all'interno della scuola in relazione all'applicazione del Regolamento concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti.

1.3. L'Organo di Garanzia regionale decide in via definitiva, entro trenta giorni, sui reclami in merito alle violazioni del Regolamento concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento di Istituto.

2. COSTITUZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA (Rif. art.5 D.P.R. n. 249/98, ai sensi dell'art.2 D.P.R. n.235/07)

2.1. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto da:

- il Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza,
- 1 docente eletto dal Consiglio d'Istituto,
- 1 rappresentante eletto dai genitori, contestualmente alle elezioni annuali dei rappresentanti dei medesimi negli organi collegiali a livello di istituzione scolastica,
- 1 rappresentante eletto dagli studenti, contestualmente alle elezioni annuali dei rappresentanti dei medesimi negli organi collegiali a livello di istituzione scolastica.

2.2. Per ogni componente dovrà essere eletto un membro supplente.

3. DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI GARANZIA.

3.1. L'Organo di Garanzia resta in carica per un anno scolastico.

4. REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia interno dell'Istituto, previsto dall'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.

- La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, un segretario verbalizzante. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare formalmente i componenti dell'Organo entro e non oltre 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
- Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Se un membro è impedito ad intervenire deve far pervenire per iscritto al Presidente dell'Organo di Garanzia la motivazione dell'assenza, almeno 1 giorno prima della seduta.
- Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione, fatto salvo il dovere di astensione per lo studente sanzionato, qualora faccia parte dell'organo, o per il genitore di questi; sono altresì casi di incompatibilità quello del Docente o di qualsiasi altro soggetto che ha promosso l'azione disciplinare come parte offesa e facente parte dell'organo deliberante, oppure nel caso in cui sia stato citato come testimone del fatto contestato. In caso di astensione per incompatibilità subentra il supplente che deve essere formalmente convocato. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

- L'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica.
- Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto della convocazione.
- L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
- L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

5. MANCANZE DISCIPLINARI DURANTE LE SESSIONI DEGLI ESAMI DI STATO

Le mancanze disciplinari commesse dai candidati nel corso delle sessioni degli esami di Stato sono irrogate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

6. DISPOSIZIONI FINALI

6.1. Il presente Regolamento di Disciplina assorbe ed annulla tutti gli articoli di carattere disciplinare del Regolamento d'Istituto interno vigente, nella fattispecie gli artt. 5 (per le parti riferite al comportamento ed alle sanzioni), 6, 7 (per le parti riferite al comportamento ed alle sanzioni), 8 (per le parti riferite al comportamento ed alle sanzioni), 10 (per le parti riferite al comportamento ed alle sanzioni), 15 (la parte relativa alle mancanze disciplinari ed alle sanzioni), 17, 18, 19, 20, 21, 23.

6.2. Il presente Regolamento di Disciplina è approvato ed adottato dagli OO.CC. competenti, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo del sito web di Istituto.